



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 162090 del 2 settembre 2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Attestato di qualifica professionale “Addetto sala/bar”

Codesto Comune chiede se il possesso dell’attestato di qualifica professionale di “Addetto ai servizi di sala e bar” rilasciato dalla Regione Piemonte a seguito di un corso di formazione professionale della durata di 2400 ore possa considerarsi requisito valido ai fini dell’avvio dell’attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Al riguardo si precisa quanto segue.

L’articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, riconosce la qualificazione professionale al soggetto in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle informazioni fornite non si evince l’effettiva durata del corso professionale in questione.

Di conseguenza, la scrivente Direzione Generale riconosce valido l’attestato di qualifica regionale in oggetto purché si tratti di attestato conseguito a seguito di un percorso formativo almeno triennale.

Qualora, invece, la qualificazione sia stata conseguita a seguito di corso professionale di durata inferiore al triennio, la qualifica ottenuta potrebbe eventualmente ritenersi assimilabile a quella riconosciuta al termine dei corsi richiamati alla lettera a), comma 6, dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e pertanto valida ai fini del riconoscimento del requisito professionale in questione, solo se tale sostanziale equipollenza sia in qualche modo valutata ed attestata dalla Regione competente, cui spetta sia l’organizzazione degli specifici corsi in questione che l’organizzazione della formazione professionale in generale.



Ove tale attestato non sia ritenuto valido ai fini della qualificazione richiesta, il soggetto in questione può frequentare uno dei corsi professionali per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, così come stabilito dall'articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)